

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2540)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4298)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(FOLCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1963*

Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, il contributo annuo di lire 25 milioni a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, è sostituito dal seguente:

« L'Ente ha la sua sede in Pescasseroli (L'Aquila) e non può avere uffici distaccati fuori del territorio del Parco ».

Art. 3.

Gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, numero 535, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — « Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

l'assemblea dei rappresentanti dei comuni e delle province del Parco;

il Collegio dei revisori.

Le funzioni di presidente e di membro dei consessi predetti sono gratuite. Peraltro, a coloro che risiedono fuori del comune di Pescasseroli spetterà, per la partecipazione alle adunanze, il trattamento di missione previsto per il grado rivestito o riconosciuto nella Amministrazione rappresentata; agli estranei all'Amministrazione, in mancanza di tale riconoscimento, spetterà il trattamento di missione inerente alla qualifica di ispettore generale ».

Art. 4. — « Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

1) dal presidente dell'Ente;

2) da quattro rappresentanti, rispettivamente uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della pubblica istruzione, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del turismo e dello spettacolo;

3) da sei rappresentanti dei comuni compresi nel territorio del Parco, designati, rispettivamente, quattro dal prefetto dell'Aquila, uno dal prefetto di Frosinone e uno dal prefetto di Campobasso;

4) da un esperto in zoologia, un esperto di botanica e un esperto in geologia, scelti di preferenza tra i titolari delle relative cattedre universitarie e da un rappresentante del Club alpino italiano, designato dalla Sede centrale del Sodalizio ».

Art. 4.

Dopo gli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis. — « I componenti dell'assemblea dei rappresentanti dei comuni e delle province del territorio del Parco, sono nominati dai rispettivi Consigli comunali e provinciali in ragione di uno per ogni comune o provincia. Essi durano in carica per la durata dei rispettivi Consigli comunali e provinciali e sono rieleggibili.

L'assemblea predetta è convocata almeno due volte l'anno, con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal presidente dell'Ente.

Essa è organo consultivo per tutte le materie che il Consiglio di amministrazione riterrà di sottoporre al suo esame.

Il suo parere deve essere richiesto:

a) sulle norme deliberate dal Consiglio ai sensi e per gli effetti del n. 4) del precedente articolo 7;

b) sugli elenchi delle cose e delle località, di cui all'articolo 1 della legge per la protezione delle bellezze naturali 30 giugno 1939, n. 1497, sul piano paesistico territoriale e sul piano regolatore generale, per la disciplina dell'assetto e dell'incremento edilizio

dei centri abitati e delle costruzioni nel territorio del Parco, di cui al successivo articolo 9-bis;

c) sul piano di avvaloramento e di sviluppo turistico e alberghiero, generali e parziali, riguardanti il territorio del Parco ».

Art. 9-bis. — « Tutto il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è soggetto alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, anche per le cose e le località di cui all'articolo 1 della legge stessa, non incluse negli appositi elenchi provinciali.

È altresì obbligatorio per i comuni del Parco, qualunque ne sia la popolazione, attuare piani regolatori e di ampliamento, ai sensi e per gli effetti delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 17 agosto 1942, n. 1150, nell'ambito di un piano regolatore generale intercomunale, riguardante tutti i centri abitati e il territorio del Parco ».

Art. 9-ter. — « Al fine di realizzare in maniera organica, nel territorio del Parco, la difesa delle bellezze naturali e del paesaggio, delle formazioni geologiche e paleontologiche, la tutela e l'incremento della flora e della fauna, e lo sviluppo del turismo, lo Ente coopera con la Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e con la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise. Della Commissione stessa fa parte un delegato dell'Ente.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione predetto dovrà provvedere:

1) a deliberare le norme di cui al n. 4) del precedente articolo 7;

2) alla formazione, per il territorio del Parco, degli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da sottoporre

per gli adempimenti di sua competenza alla Commissione provinciale di cui allo stesso articolo 2;

3) alla preparazione del piano paesistico territoriale del Parco, da sottoporre al Ministro della pubblica istruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge medesima;

4) alla redazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di un piano regolatore generale intercomunale, per la disciplina urbanistica dei centri abitati e delle altre costruzioni, compresi gli impianti turistici ed alberghieri, in tutto il territorio del Parco, da coordinare con il piano paesistico di cui al numero precedente.

Il piano regolatore di cui al precedente n. 4) sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

A decorrere dalla data di pubblicazione del piano stesso e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, si applicano le norme della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio 1962-63, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.